

Prot. n. 47

Spett.le
COMUNE DI MARSALAc.a. **Ing. Francesco Patti** (RUP)Spett.le
UREGA TRAPANIc.a. **Dott. Carmelo Grizzafi** (Presidente)c.a. **Dott. Gaspare Cucchetti** (RAG)

Catania, 22 maggio 2014

Oggetto: bando di gara per lavori di "demolizione, ricostruzione complesso residenziale via Mazara".**Termine offerte e gara: 5 giugno e 11 giugno 2014. Importo: € 4.147.177,08**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese ns. associate, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi si riferiscono al **prezzario oo.pp. Sicilia dell'anno 2009**, anziché a quello vigente anno 2013. Ciò comporta una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto, con un percentuale d'incidenza media di circa il 15% dell'importo complessivo dell'appalto. Giova rilevare che la normativa nazionale (art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 133 D.lgs. 163/06), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive **l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto** (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).
- **Clausola III.1.1. (garanzie):** è prescritto che nel caso di ribasso di aggiudicazione superiore al 20%, l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 12/2011 e art. 11 D.P.R.S. n. 13/2012. Rileviamo che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà ad essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce

la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 2012 e, da ultimo, anche la **sentenza TAR Palermo n. 2018/2013**, nella quale i giudici amministrativi hanno ritenuto che *"in assenza dei bandi tipo la prescrizione della norma regionale riguardante la cauzione definitiva non è direttamente applicabile"*.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola